



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 75 del 15/01/2020

Classifica: 003.14

Anno 2020

(7126755)

<i>Oggetto</i>	NULLAOSTA ALLA SVOLGIMENTO DI INCARICO DI VICE PROCURATORE ONORARIO A FAVORE DELLA DIPENDENTE METROPOLITANA DR.SSA. BARBARA BALLERINI.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIPARTIMENTO TERRITORIALE
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Dppt.ssa Maria Cecilia Tosi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE

LANBA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29 dicembre 2017 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale ;

Visto l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 nonché le norme interne contenute nel Titolo V del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la nota prot. 113 del 02.01.2020 con la quale la dipendente Dr.ssa Barbara Ballerini presenta istanza per il rilascio di nullaosta annuale al proseguimento dell'incarico di Vice Procuratore Onorario, come in essa dettagliato;

Acquisito che la Dr.ssa Ballerini è stata immessa nella funzione di Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale di Firenze con decreto ministeriale del 5/09/2002, confermato dal Consiglio Superiore della Magistratura con protocollo P7191 del 20/04/2018;

Richiamata la particolare natura e rilevanza sociale della funzione di Vice Procuratore Onorario che la Dr.ssa Ballerini è chiamata a svolgere;

Preso atto delle particolari norme che regolano tale fattispecie di incarico ed in particolare:

- l'art. 106 Cost laddove prevede che la legge sull'ordinamento giudiziario possa ammettere la nomina, anche selettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai singoli giudici;

- l'art. 4, comma 2, R.D. 30/01/1941 n. 12, come modificato dall'art. 4 comma 1 lett. b) D.Lgs. 19/02/1998 n. 51 che conferma l'appartenenza delle figure dei Vice Procuratori Onorari all'ordinamento giudiziario;
- il D.M. Ministero della Giustizia 3 giugno 2009 che all'art. 4 lett. c) richiede il rilascio di specifico nullaosta da parte dell'Amministrazione di appartenenza;
- l'art. 20 CCNL Regioni Enti Locali 22 gennaio 2004 che prevede al 1° comma che *“Il dipendente autorizzato dall'ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all'espletamento del suo incarico”*, stabilendo al successivo comma 2 che *“I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui all'art. 14 del CCNL del 14.9.2000, e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”*
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 273 che introduce un'indennità giornaliera a favore dei Vice Procuratori Onorari per le attività svolte anche cumulativamente;
- il Decreto Legislativo 31.05.2016 n. 92 recante la *“disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma dell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”*;

Appurato che:

- tale indennità, quantificata in € 99,00.= a udienza, non è configurabile come rimborso spese ed è invece assimilabile, anche da punto di vista del trattamento fiscale, ai redditi da lavoro dipendente, in quanto correlate all'esercizio di pubbliche funzioni (risoluzione n. 68/E dell'Agenzia delle entrate del 10.5.2004);
- trattandosi pertanto di incarico retribuito esso è sottoposto all'obbligo di preventiva autorizzazione, non potendosi sottrarre al regime generale degli incarichi esulanti dai compiti e doveri di ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni posto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001;
- non assume rilievo la circostanza che il servizio sia prestato a titolo onorario, poichè la natura onoraria serve a distinguere l'incarico da quello professionale, in quanto, pur inserendosi il titolare della funzione nell'apparato organizzativo statale, essa non comporta la costituzione di un rapporto di impiego;

Attestato quindi che:

- ✓ nella concessione del presente nullaosta è stato adeguatamente accertato e verificato il rispetto dei requisiti, condizioni e limiti previsti dal Regolamento, in particolare agli artt. 58, 58 bis, 59 e 64;
- ✓ non sussistono occorrenze organizzative tali da impedire il nullaosta richiesto, tenuto conto delle esigenze della direzione dallo scrivente diretta e dell'impegno richiesto per l'incarico conferito;
- ✓ ai sensi dell'art. 58 del Regolamento non sussistono casi di incompatibilità generale ed assoluta;
- ✓ ai sensi dell'art. 58 bis del Regolamento non si rilevano casi di incompatibilità di fatto o situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività di istituto svolte dal citato/a dipendente, tenuto altresì conto della qualifica e ruolo professionale posseduti;
- ✓ ai sensi dell'art. 64 del Regolamento è stato adeguatamente accertato e verificato il rispetto dei requisiti, condizioni e limiti ivi previsti;
- ✓ non si rilevano elementi ostativi al rilascio del presente nullaosta;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

DISPONE

1) **di concedere nulla osta**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 lett. c) Decreto Ministero della Giustizia 3 giugno 2009, alla dipendente metropolitana dr.ssa Barbara BALLERINI a svolgere l'incarico extra istituzionale di Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale di Firenze fino al 31/05/2020, fatto salvo successivo rinnovo;

2) di riservarsi eventuale revoca o sospensione del presente atto, qualora sopravvenute gravi esigenze di servizio richiedano la necessaria presenza dell'interessata in orario di lavoro straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne ovvero nel caso di sopravvenienza di ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi;

3) di trasmettere il presente atto alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione al fine degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di autorizzazioni e osservanze per l'Anagrafe delle Prestazioni sul sito della Funzione Pubblica;

Firenze **15/01/2020**

**TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”